

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3409

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 dicembre 2021 (v. stampato Senato n. 2086)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PILLON, RAUTI, RONZULLI, BINETTI, SAPONARA, MARIN, BERGESIO, DORIA, ALESSANDRINI, ZULIANI, PIANASSO, MONTANI, RUFÀ, PUCCIARELLI, PIETRO PISANI, RIVOLTA, FREGOLENT, FERRERO, RICCARDI, LUCIDI

Modifiche al codice penale in materia di istigazione
alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 dicembre 2021*

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione dell'articolo 414-ter
del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 414-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 414-*ter*. – *(Istigazione alla violenza o all'autolesionismo in danno dei minori)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia l'istigazione o l'apologia, diretta o diffusa attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, riguardo alla commissione di atti di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da cinque a dodici anni se l'atto di violenza o di autolesionismo da parte di minorenni si verifica.

Nei casi di cui al primo comma, chiunque, pur non essendo l'autore dell'istigazione o dell'apologia, intenzionalmente la diffonde o ne agevola in qualsiasi modo la diffusione è punito con la reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 580
del codice penale)*

1. All'articolo 580 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 3.

*(Obblighi in capo ai titolari del trattamento
e ai gestori di piattaforme digitali)*

1. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici offeso da taluna delle condotte

di cui agli articoli 414-*ter*, poste in essere mediante strumenti informatici o telematici, o 580, terzo comma, del codice penale, introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché il genitore o tutore o curatore del medesimo minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore della piattaforma digitale un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco delle immagini, dei video o delle registrazioni audio, previa conservazione dei dati originali per nove mesi a fini probatori, e per l'adozione di idonee misure tecniche volte a impedire l'identificazione diretta dell'offeso.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto ed entro le quarantotto ore successive non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore della piattaforma digitale, l'interessato può rivolgere analogha richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e degli articoli 143 e 144 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 7 del codice penale)

1. All'articolo 7 del codice penale, dopo il numero 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. delitti di istigazione alla violenza o all'autolesionismo ai danni di minorenni;

5-*ter*. delitti di istigazione, eccitazione o aiuto al suicidio mediante strumenti informatici o telematici ».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0168320